

manutenzione degli alloggi sociali e dal ricavato dell'alienazione di parte del patrimonio. La situazione in questo settore presenta una preoccupante tendenza al regresso dovuto alla riduzione consistente del gettito derivante dalle cessioni del patrimonio *ex lege* 560/93 e contemporaneamente alla quasi totale cessazione dei trasferimenti dallo Stato a copertura degli investimenti, con la conseguenza di un risultato operativo che è passato rapidamente da valori positivi a valori fortemente negativi. Infatti la cessione di quote importanti del patrimonio a valori inferiori ad un terzo di quello di mercato non ha prodotto risorse sufficienti a consentire un ricambio del patrimonio ed un mantenimento della stessa quota quantitativa. Questo fenomeno peraltro ha avuto un *trend* in incremento fino al 1998, per iniziare una rapida discesa a partire dall'anno successivo e si ritiene sia destinato ad assestarsi su valori poco inferiori a quelli attuali. Oltre ad aver comportato una riduzione del numero di alloggi gestiti ciò ha reso più complessa la gestione di un patrimonio ormai frammentato in condomini misti: calano le entrate da canoni e servizi ma aumenta in parallelo il costo della struttura. Questa situazione di disagio richiede un'attenzione dello Stato e delle Regioni per ripristinare condizioni di equilibrio che il sistema, in base alle regole attuali (canoni calmierati e non compensati da trasferimenti), non riesce più a trovare.

Una considerazione particolare, poi, va condotta per gli acquedotti che hanno manifestato nel periodo in esame una sensibile tendenza al miglioramento e allo sviluppo: da un lato il risultato operativo che si è attestato nel biennio 2000-2001 rispettivamente sui 250 e 220 milioni di euro, dall'altro gli investimenti che sono cresciuti impetuosamente (ad un tasso medio annuo di oltre il 30%) fino al 2002 raggiungendo la cifra di 1.348 milioni di euro. Nel 2002 e, soprattutto, nel 2003 il processo segna un rallentamento e un'inversione. Dapprima, a partire dal 2002, si riduce l'entità del risultato operativo, poi, nel 2003, anche gli investimenti segnano un ridimensionamento. Rileva sottolineare, a questo proposito, che alle cause generali sopra indicate relative all'incertezza del quadro normativo nel settore idrico pesa anche la mancata delibera CIPE relativa alla manovra tariffaria per il 2003 per le numerose gestioni ancora sottoposte al regime transitorio.

8.3. – I BILANCI DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

8.3.1. – Il bilancio di competenza dello Stato

Risultati di sintesi

Alla fine dell'esercizio 2003, sulla base dei dati provvisori per gli accertamenti ed impegni al momento disponibili, la gestione di competenza ha concluso con un saldo netto da finanziare, pari alla differenza tra il totale delle entrate e delle spese finali, di milioni di euro 26.477.

I risultati provvisori della gestione di competenza 2003 a raffronto nel seguente prospetto con le risultanze del consuntivo 2002 mettono in luce più specificamente che il saldo netto da finanziare registra una forte riduzione passando da 43.943 a 26.477 milioni di euro.

Per concludere, i saldi delle operazioni finali relativi agli accertamenti presentano un incremento pari a 31.958 milioni di euro; per quelli relativi agli impegni, l'aumento è pari a 14.492 milioni di euro.

Nei due successivi paragrafi si forniscono dettagliate specificazione sull'andamento degli accertamenti e degli impegni negli esercizi finanziari 2002 e 2003.

BILANCIO DELLO STATO: Risultati degli anni 2001/2003-Analisi degli impegni ed accertamenti al lordo delle regolazioni contabili (dati in milioni di euro)				
	2001	2002	2003	Variazioni Assolute 2003-2002
ACCERTAMENTI				
- Tributari	351.086	345.308	373.791	28.483
- Altri accertamenti	48.507	47.495	50.970	3.475
TOTALE INCASSI	399.593	392.803	424.761	31.958
IMPEGNI				
- Correnti	378.612	378.833	392.067	13.234
- In conto capitale	53.755	57.913	59.171	1.258
TOTALE PAGAMENTI	432.367	436.746	451.238	14.492
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-32.774	-43.943	-26.477	17.466

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Analisi degli accertamenti

Per quanto riguarda le entrate, nel prospetto che segue sono poste a raffronto le risultanze provvisorie degli accertamenti 2003 con quelle definitive del 2001 e 2002.

Nel 2003 le entrate finali hanno registrato, rispetto al 2002, un aumento di 31.958 milioni di euro (+ 8,1%), di cui milioni 28.483 (+ 8,2%) ascrivibile al comparto delle entrate tributarie e milioni 3.475 (+ 7,3%) riferito ad altri cespiti.

Va, comunque, tenuto presente che, a motivo della provvisorietà delle risultanze riferite al 2003, non sono da escludere – analogamente a quanto verificatosi nei precedenti esercizi – adeguamenti dell'indicato gettito.

Nell'ambito del comparto delle entrate tributarie l'aumento del relativo gettito di 28.483 milioni (+ 8,2%) è risultante dagli aumenti sia delle imposte dirette (+ 15.965 pari all'8,8%) sia delle imposte indirette (+ 12.518 milioni pari al 7,6%).

Nella categoria delle imposte dirette l'aumento riguarda, in valore assoluto, essenzialmente l'IRPEF (+ milioni 4.755, pari al + 3,7%), mentre subiscono una riduzione l'IRPEG (- milioni 1.340, pari al - 4,2%) e le ritenute sui redditi da capitale (- milioni 1.588, pari al - 13,5%). Non significative in termini assoluti sono le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, registrate per i restanti tributi della categoria in esame, alcuni dei quali (ILOR e Imposta sul patrimonio netto delle imprese), già soppressi, presentano accertamenti di entrate esclusivamente per l'emissione di ruoli negli anni considerati, riferiti comunque ad anni precedenti alla loro soppressione. Da segnalare le entrate relative al condono (+ 6.986 milioni) introdotto dalla legge finanziaria 2003.

Di seguito viene riportata l'analisi per articoli degli accertamenti per IRPEF, IRPEG e Imposta sostitutiva (ritenute sui redditi da capitale).

Per quanto concerne le imposte indirette, l'aumento registrato (+ 7,6%) è la risultante tra le variazioni positive evidenziate nelle categorie Affari (+ 28,3%), Scambio di beni e servizi (+ 5,3%), Imposte sui consumi (+ 8,8%) e quella negativa registrata nella categoria del Lotto e Lotterie (- 9,2%). La crescita avutasi nella categoria Affari è ascrivibile essenzialmente agli effetti connessi all'introduzione, come già segnalato per le imposte dirette, del condono fiscale.

Nella categoria economica delle "Imposte sul movimento e scambio delle merci e dei servizi" l'aumento registrato è ascrivibile principalmente all'IVA (+ milioni 5.944).

Nella categoria economica delle "Imposte sui consumi" l'aumento del gettito (+ 1.342 milioni, pari all'8,8%) si riferisce principalmente all'imposta di consumo sul gas metano (+ milioni 1.087, pari al 38%).

Nell'ambito della categoria del Lotto e Lotterie, la diminuzione registrata è dovuta essenzialmente all'andamento del gioco del Lotto (- milioni 925, pari all'11,8%)

Le entrate diverse da quelle tributarie hanno fatto registrare, nel complesso, accertamenti per milioni 50.970, con un aumento di milioni 3.475 (+ 7,3%), dovuto principalmente alle somme da destinare al fondo ammortamento titoli di Stato. Tra le altre voci si evidenziano di seguito le principali variazioni:

- Retrocessioni, dietimi e swap di interesse (- milioni 4.338);
- Utili di gestione Istituto di emissione (- milioni 265);
- Rientro dei capitali dall'estero (- milioni 865);
- Ruoli per contributi sanitari ed altri introiti (- milioni 408);
- Redditi da capitale (- milioni 389);
- Vendita di beni e servizi (+ milioni 178);
- Versamento B.I. banconote non convertite in euro (+ 650);
- Rimborso U.E. maggiori contribuzioni (+684).

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Accertamenti			Variazioni %	
	2001	2002	2003	2002/2001	2003/2002
	(milioni di euro)				
IMPOSTE DIRETTE	189.797	181.207	197.172	- 4,5	8,8
di cui:					
- IRPEF	129.333	128.598	133.353	- 0,6	3,7
- IRPEG	35.335	31.578	30.238	- 10,6	- 4,2
- ILOR	1.756	850	499	- 51,6	- 41,3
- Ritenute sui redditi di capitale	15.085	11.801	10.213	- 21,8	- 13,5
- Ritenuta sui dividendi	251	317	277	26,3	- 12,6
- Condoni imposte dirette	70	69	7.055	- 1,4	-
- Sostitutive art. 3 legge 662/96	6.275	3.745	3.185	- 40,3	- 15,0
- Imposta patrimonio netto imprese	738	34	3	- 95,4	- 91,2
- Giochi di abilità e concorsi pronostici	359	159	330	- 55,7	107,5
IMPOSTE INDIRETTE	161.289	164.101	176.619	1,7	7,6
AFFARI	18.438	19.900	25.525	7,9	28,3
di cui:					
- Concessioni governative	1.103	912	1.068	- 17,3	17,1
- Registro, bollo e sostitutiva	8.004	8.559	8.533	6,9	- 0,3
SCAMBIO BENI E SERVIZI	118.442	119.920	126.305	1,2	5,3
di cui:					
- IVA	96.981	98.721	104.665	1,8	6,0
- Oli minerali	20.723	20.605	21.063	- 0,6	2,2
CONSUMI	15.685	15.254	16.596	- 2,7	8,8
di cui:					
- Tabacchi	7.456	7.871	8.037	5,6	2,1
LOTTO E LOTTERIE	8.724	9.027	8.193	3,5	- 9,2
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	351.086	345.308	373.791	- 1,6	8,2
ALTRE ENTRATE	48.507	47.495	50.970	- 2,1	7,3
di cui:					
- Assicurazioni R.C. auto	1.439	1.602	1.707	11,3	6,6
- Retrocessioni, dietimi di interesse e SWAP	2.718	8.047	3.709	196,1	- 53,9
- Soppressioni gestioni fuori bilancio	273	339	364	24,2	7,4
- Dividendi	2.589	2.521	2.421	- 2,6	- 4,0
- Utili di gestione istituto di emissione	76	304	39	300,0	- 87,2
- Avanzo gestione Monopoli	32	47	57	46,9	21,3
TOTALE ENTRATE FINALI	399.593	392.803	424.761	- 1,7	8,1

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Accertamenti			Variazioni %	
	2001	2002	2003	2002/2001	2003/2002
	<i>(milioni di euro)</i>				
IRPEF	129.333	128.598	133.353	- 0,6	3,7
- Ruoli	5.462	3.553	6.025	- 35,0	69,6
- Ritenute sui dipendenti pubblici	11.447	9.927	10.100	- 13,3	1,7
- Ritenute sui dipendenti privati	78.167	83.476	84.402	6,8	1,1
- Ritenute d'acconto per redditi di lavoro autonomo	10.605	9.925	10.616	- 6,4	7,0
- Versamenti a saldo per autotassazione	6.838	5.507	5.285	- 19,5	- 4,0
- Versamenti acconto per autotassazione	16.568	15.944	16.818	- 3,8	5,5
- Accertamento con adesione	246	266	107	8,1	- 59,8
IRPEG	35.335	31.578	30.238	- 10,6	- 4,2
- Ruoli	2.412	1.257	1.610	- 47,9	28,1
- Versamenti a saldo per autotassazione	9.329	7.458	6.496	- 20,1	- 12,9
- Versamenti acconto per autotassazione	23.429	22.726	22.073	- 3,0	- 2,9
- Accertamento con adesione	165	137	59	- 17,0	- 56,9
IMPOSTA SOSTITUTIVA	9.092	9.236	7.740	1,6	- 16,2
- Ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito	3.515	3.971	3.013	13,0	- 24,1
- Ritenute sugli interessi dei titoli di Stato	92	106	35	15,2	- 67,0
- Ritenute sulle obbligazioni e titoli similari di istituti di credito a medio e lungo termine	133	72	126	- 45,9	75,0
- Ritenute sulle obbligazioni e titoli similari emessi da altri soggetti	24	25	1	4,2	- 96,0
- Ritenute sulle obbligazioni convertibili	156	49	-	- 68,6	-
- Imp. sost. sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obblig. di cui al D. legisl. 1.4.96, n. 239	4.550	4.415	3.823	- 3,0	- 13,4
- Altre ritenute	622	598	742	- 3,9	24,1

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Analisi degli impegni

Gli impegni per operazioni finali ed al lordo delle regolazioni contabili, con riferimento ai dati definitivi 2001 e 2002 ed alle risultanze provvisorie per il 2003, vengono riportati nel prospetto che segue.

L'incremento complessivo degli impegni provvisori 2003 (451.238 milioni di euro) nei confronti di quelli dell'anno precedente (436.746 milioni di euro), è la risultante di un'espansione che ha interessato sia le spese impegnate di parte corrente, che quelle in conto capitale.

Più specificamente la crescita registrata negli impegni correnti è la risultante di:

a) maggiori impegni per i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche aumentati di 6.367 milioni di euro; in particolare l'aumento riguarda i trasferimenti destinati alle Regioni (a titolo di compartecipazione IVA e per il fondo ordinamento regioni a statuto speciale) ed agli enti di previdenza aumentati di 2.167 milioni di euro, in relazione soprattutto a maggiori trasferimenti all'INPS;

b) maggiori impegni per i redditi da lavoro dipendente (3.256 milioni di euro). L'incremento riguarda soprattutto la retribuzione lorda in denaro ed i contributi effettivi a carico del datore di lavoro. Per quanto riguarda la retribuzione, l'espansione è dovuta al fatto che l'anno 2003 comprende oneri di competenza dell'anno 2002 relativi agli arretrati previsti dai contratti collettivi nazionali ;

c) maggiori impegni per i consumi intermedi (2.963 milioni di euro). Tale incremento trova spiegazione negli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni dettate dalla legge 246/2002;

d) maggiori impegni per le poste correttive e compensative delle entrate (1.903 milioni di euro) in relazione soprattutto all'anticipo ai concessionari.

Gli interessi sul debito pubblico presentano una flessione pari a 3.332 milioni di euro, per contro all'interno del comparto si registrano aumenti a favore della Cassa Depositi e prestiti connessi all'andamento delle rate di ammortamento mutui da corrispondere al predetto Ente.

Con riferimento agli impegni in conto capitale la crescita di 1.258 milioni di euro ha interessato in maniera particolare i trasferimenti alle imprese aumentati di 4.526 milioni di euro relativi alla compensazione dei crediti di imposta per l'occupazione e gli investimenti; negli anni passati tale partita veniva contabilizzata tra le poste correttive e compensative delle entrate.

Per contro si registra un forte decremento nelle amministrazioni centrali (imputabile all'Anas ed al fondo innovazione tecnologica) e per gli altri trasferimenti in conto capitale la cui flessione pari a 2.340 milioni di euro è relativa a minori impegni destinati ai disavanzi USL, compensati da maggiori somme della cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali.

Le acquisizioni di attività finanziarie registrano un aumento pari a 591 milioni di euro risultanti da maggiori impegni per l'apporto al capitale sociale dell'Anas e dal fondo rotativo delle imprese e da minori apporti al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato e per la ricapitalizzazione delle società per il trasporto aereo.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Impegni			Variazioni 2003/2002	
	2001	2002	2003	Assolute	%
<i>(milioni di euro)</i>					
PAGAMENTI CORRENTI					
Redditi da lavoro dipendente	70.701	73.048	76.304	3.256	4,5
IRAP	3.901	3.939	4.148	209	5,3
Consumi intermedi	13.662	10.582	13.545	2.963	28,0
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche:	146.873	153.158	159.525	6.367	4,2
– amministrazioni centrali	8.056	7.611	8.327	716	9,4
– amministrazioni locali:	79.351	80.472	83.956	3.484	4,3
– regioni	58.683	59.798	63.427	3.629	6,1
– comuni	13.230	13.280	12.883	-397	-3,0
– altre	7.438	7.394	7.646	252	3,4
– enti previdenziali e assistenza sociale	59.466	65.075	67.242	2.167	3,3
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	3.710	3.324	3.820	496	14,9
Trasferimenti correnti a imprese	6.787	4.286	5.062	776	18,1
Trasferimenti correnti a estero	1.434	1.501	1.589	88	5,9
Risorse proprie CEE	11.743	11.844	12.822	978	8,3
Interessi passivi e redditi da capitale	78.235	76.595	73.263	-3.332	-4,4
Poste correttive e compensative	40.381	39.356	41.259	1.903	4,8
Ammortamenti	764	756	163	-593	-78,4
Altre uscite correnti	421	444	567	123	27,7
Totale Spese Correnti	378.612	378.833	392.067	13.234	3,5
PAGAMENTI DI CAPITALI					
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	5.526	5.265	5.800	535	10,2
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche:	27.602	24.089	22.006	-2.083	-8,6
– amministrazioni centrali	13.340	12.183	9.810	-2.373	-19,5
– amministrazioni locali:	12.477	11.206	11.249	43	0,4
– regioni	6.613	6.077	6.062	-15	-0,2
– comuni	4.695	4.445	4.379	-66	-1,5
– altre	1.169	684	808	124	18,1
– enti previdenziali e assistenza sociale	1.785	700	947	247	35,3
Contributi agli investimenti ad imprese	6.216	5.370	9.896	4.526	84,3
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	254	214	249	35	16,4
Contributi agli investimenti ad estero	264	241	235	-6	-2,5
Altri trasferimenti in conto capitale	8.032	16.209	13.869	-2.340	-14,4
Acquisizione di attività finanziarie	5.861	6.525	7.116	591	9,1
Totale Spese Capitali	53.755	57.913	59.171	1.258	2,2
IN COMPLESSO	432.367	436.746	451.238	14.492	3,3

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

8.3.2 – I Bilanci di Regioni, Province, Comuni e Comunità montane

CONSIDERAZIONI GENERALI

Premessa

La finanza degli Enti Locali

Il sistema dei trasferimenti erariali si inquadra nel più ampio concetto di finanza propria e derivata. Tale concetto è fissato, nei principi generali nell'articolo 149 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V, della parte seconda, della Costituzione ha successivamente rimodellato i poteri e le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali e previsto sensibili cambiamenti all'ordinamento degli Enti Locali in prospettiva federalista. Tra i tratti essenziali della riforma figura anche la riformulazione dell'articolo 119 della Costituzione, sulla base del quale vengono delineati i rapporti finanziari tra lo Stato e gli Enti Locali e costituzionalizzato il principio di autonomia finanziaria degli Enti Locali.

La legge del 5 giugno 2003, (legge “La Loggia”), recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3”, apre quindi la strada all'applicazione delle disposizioni contenute nel novellato Titolo V, della parte II, della Costituzione. Tra i contenuti della predetta legge va evidenziata anche la disposizione che contempla il conferimento della delega al Governo per l'individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per la revisione del Testo Unico e delle norme in materia di Enti Locali, in conformità al nuovo quadro costituzionale.

Tornando alla normativa vigente in materia di trasferimenti erariali agli Enti Locali, il richiamato articolo 149 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria a Comuni e Province fondata sulla *certezza di risorse proprie e trasferite*, principio questo in precedenza introdotto dall'articolo 54, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In tale disposizione viene anche precisata la tipologia di entrate che costituiscono la finanza di Comuni e Province (addizionali, compartecipazioni, tasse, trasferimenti statali e regionali, ecc.). In relazione a ciò i trasferimenti erariali rappresentano una delle più importanti, seppure non più la prevalente, forme di entrata. Altro elemento di cui tener conto è la suddivisione degli enti per classi demografiche e popolazione residente.

I Comuni vengono convenzionalmente suddivisi, a seconda della popolazione residente, in 12 classi demografiche (da meno di 500 abitanti ad oltre 500.000 abitanti). Le Province sono suddivise in quattro classi demografiche che tengono conto anche dell'estensione territoriale. Il rilievo della suddivisione risiede nel fatto che molte leggi e regolamenti prevedono disposizioni e parametri diversi in relazione alla classe demografica di appartenenza.

Peraltro, proprio il richiamato articolo 149, comma 5, del Testo unico dell'ordinamento degli Enti Locali, prevede espressamente, che i trasferimenti erariali debbano essere ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio, delle condizioni socio-economiche nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse.

Il sistema dei trasferimenti erariali

Fino al 1984 i contributi erariali venivano attribuiti con rimborso a piè di lista, ciò che ha determinato una erogazione svincolata da principi di equa distribuzione.

Successivamente, in applicazione della delega conferita con la legge del 23 ottobre 1992, n. 421, è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale al Titolo IV, Capo II, articoli 34 e seguenti, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528 e da successivi provvedimenti legislativi, reca la disciplina a regime dei trasferimenti erariali agli Enti Locali a decorrere dall'anno 1994.

Con il decreto legislativo n. 504 del 1992, fu introdotto un primo innovativo sistema di riequilibrio, da attuarsi inizialmente in sedici anni, fondato sulla metodologia dei parametri obiettivi che tenessero conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche nonché di una perequata distribuzione delle risorse in relazione agli squilibri di fiscalità locale. Tale sistema era basato sulla detrazione del 5% dei contributi erariali spettanti a Comuni e Province e sulla loro successiva redistribuzione, utilizzando i contributi annualmente detratti, con la citata metodologia dei parametri obiettivi. Ha trovato tuttavia applicazione per i soli anni 1994 e 1995 in quanto successivamente sospeso in attesa dell'adozione di un nuovo sistema di riequilibrio. Il riparto dei trasferimenti con tale metodologia non ha tuttavia investito la generalità degli enti, ma esclusivamente quelli nei confronti dei quali è stata operata la detrazione del 5% del complesso dei contributi ordinari e perequativi. Infatti, dallo stesso sono stati esclusi gli enti beneficiari del contributo minimo garantito (trattasi di una clausola di salvaguardia a favore degli enti ai quali deve essere comunque assicurato un minimo di contributi erariali per il finanziamento dei servizi indispensabili per le funzioni statali delegate o attribuite), i quali, avendo il gettito dell'ICI al 4 per il mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi, hanno avuto l'attivazione della predetta garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'articolo 36.

Negli anni successivi, la limitata consistenza delle risorse assegnate agli Enti Locali, dovuta a esigenze di bilancio connesse agli impegni assunti nei confronti dell'Unione Europea, ha fatto sì che venisse favorita l'introduzione di sistemi perequativi non più basati su contributi aggiuntivi, ma da attuarsi con le risorse già in dotazione agli Enti Locali.

L'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, ha quindi, successivamente, aggiornato il precedente sistema introducendo, dall'anno 1996, un sistema di riequilibrio "a fabbisogni standardizzati" dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati spettanti a Province e Comuni, da attuarsi in dodici anni, al fine di creare un modello di perequazione che potesse meglio consentire il riallineamento degli enti in sottodotazione di risorse.

Per gli enti per i quali veniva evidenziata una posizione di sovradotazione di risorse, l'adozione di tale sistema prevedeva la riduzione dei trasferimenti erariali, nella misura di un dodicesimo delle differenze in eccesso, con conseguente redistribuzione proporzionale a decorrere dall'anno 1996, in favore degli enti in posizione di sottodotazione. In conseguenza dei "tagli" delle risorse da effettuare nei confronti degli enti in posizione di sovradotazione delle risorse, i sistemi di perequazione dovevano necessariamente essere effettuati in tempi medio-lunghi, al

fine di non arrecare squilibri finanziari e difficoltà di funzionamento degli stessi e di consentire loro, conseguentemente, di prevedere un'ideale politica per l'acquisizione delle dotazioni finanziarie e modulazione delle spese.

Tale sistema, che doveva trovare applicazione dall'anno 1996, venne ritenuto eccessivamente gravoso per gli enti "sovradotati", i quali avrebbero dovuto sopportare sistematici tagli delle risorse loro trasferite, e sospeso in attesa del riordino del sistema di finanza locale, previsto inizialmente dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui entrata in vigore venne più volte prorogata ed infine sospesa dall'articolo 27 della legge n. 448 del 2001, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 3. Il richiamato articolo 9 dispone che le eventuali risorse aggiuntive vengano attribuite a favore degli enti sottodotati, ossia quelli le cui risorse risultino al di sotto della media pro capite della fascia demografica di appartenenza, in proporzione allo scarto rispetto alla media stessa.

Tale modalità di riparto ha trovato conferma dall'anno 1998 fino all'anno 2003. Il legislatore ha infatti disposto che le risorse aggiuntive per detto anno, pari a 151 milioni di euro, riconosciute in rapporto al tasso di inflazione programmato, venissero distribuite a favore degli enti in posizione di sottodotazione di risorse. Parimenti, a favore di tali enti è stato ripartito il 50% del contributo statale di 300 milioni di euro (al netto dell'importo di 25 milioni di euro da destinare a favore delle Unioni dei Comuni e delle Comunità montane, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali).

I fondi delle contribuzioni erariali.

In attesa dell'esplicazione dei nuovi principi costituzionali, l'articolazione dei trasferimenti è tuttora disciplinata dal sistema previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

Il vigente sistema dei trasferimenti erariali è imperniato sulla presenza di cinque fondi, di cui tre per i trasferimenti di natura corrente ("fondo ordinario", "fondo consolidato" e "fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale") e due per i trasferimenti in conto capitale ("fondo nazionale ordinario per gli investimenti" e "fondo nazionale speciale per gli investimenti").

La dotazione di base del contributo ordinario è costituita dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica riconosciuti agli Enti Locali per l'anno 1993. Per i Comuni la quota di fondo ordinario venne ridotta di un importo pari al gettito, dovuto per l'anno 1993, dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), calcolato sulla base dell'aliquota al 4 per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'INVIM, acquisito dallo Stato, individuato nella media delle riscossioni del triennio 1990 – 1992. Funzione principale del fondo ordinario è quella di contribuire al finanziamento della spesa corrente per i servizi indispensabili. Il contributo consolidato comprende una congerie di erogazioni specifiche previste da leggi speciali.

Il terzo fondo, del tutto innovativo, intende assegnare contributi agli enti dotati di basi imponibili inferiori rispetto ai valori medi nazionali. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti ha la natura di contributo in conto capitale da utilizzare esclusivamente per la realizzazione di opere di preminente interesse sociale ed economico ed è quantificato nella legge

finanziaria. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti è alimentato con i proventi delle case da gioco del Comune di Campione d'Italia e destinato al finanziamento di opere pubbliche nei territori degli Enti Locali i cui organi siano sciolti per attività mafiosa o degli enti in gravi condizioni di degrado.

Il fondo per lo sviluppo degli investimenti (per Comuni, Province e Comunità Montane) è mantenuto tra le voci delle contribuzioni erariali ed è destinato al finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa. La sua consistenza va riducendosi a seguito della progressiva estinzione dell'indebitamento precedente.

L'assegnazione dei trasferimenti

L'articolo 31, comma 3, della legge n. 289 del 2002 ha confermato, fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli Enti Locali, le modalità di erogazione dei contributi e di altre assegnazioni per gli Enti Locali individuate con il decreto del Ministro dell'Interno del 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sono esclusi da questo regime gli enti soggetti a monitoraggio (tutte le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti) nei confronti dei quali i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei prefissati limiti di giacenza. Il richiamato decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2002, si rammenta, ha regolato l'erogazione per il 2002, da parte del Ministero dell'Interno a favore degli Enti Locali, per i quali non sia prevista una differente disciplina, dei trasferimenti erariali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di ulteriori trasferimenti o assegnazioni previsti da altre disposizioni normative.

In particolare, con il predetto decreto viene disposto quanto segue:

– Modalità di erogazione di trasferimenti correnti e di contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo:

I contributi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi, rispettivamente, al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre;

– Modalità di erogazione di trasferimenti a sostegno di investimenti:

I contributi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, sono erogati in due rate, rispettivamente per il sessanta per cento entro il mese di maggio e per il saldo entro il mese di ottobre;

– Modalità di erogazione di trasferimenti in conto capitale:

I contributi di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti, ed i contributi a questi assimilati, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno;

– Modalità di erogazione di altri trasferimenti:

I contributi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, relativi al finanziamento dell'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno. I contributi previsti da altre disposizioni normative sono erogati dal Ministero dell'Interno, se non diversamente disciplinato, in unica rata entro il mese di giugno o successivamente nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione non siano disponibili;

– Modalità di erogazione della quota di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF:

Per l'anno 2002 le somme da attribuire ai Comuni a titolo di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF, di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono erogate in due rate, rispettivamente entro i mesi di marzo e luglio. Le stesse modalità sono applicabili, dall'anno 2003, per la corresponsione alle Province della istituita attribuzione del gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 289 del 2002.

L'articolo 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002 dispone, altresì, che per il triennio 2003 – 2005 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'articolo 66 della richiamata legge n. 388 del 2000, si rammenta, disciplina la determinazione e le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali per gli anni 2001 e 2002 agli Enti Locali assoggettati al sistema di monitoraggio diretto delle disponibilità di cassa da parte del Ministero dell'Interno. Trattasi, nella sostanza, degli enti di maggiore dimensione demografica e cioè tutte le Province ed i Comuni con popolazione con più di 50.000 abitanti, per i quali è confermato il sistema relativo al monitoraggio della spesa, consistente nel pagamento da parte del Ministero dei trasferimenti, con mandati diretti, solo al verificarsi di determinati limiti di giacenza di cassa, ma con possibilità di richiesta di accreditamento dei trasferimenti, con procedura diretta e immediata, per spese improcrastinabili ed inderogabili. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 66 della legge finanziaria per il 2001 sul controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, è aumentato il numero degli enti monitorati, ricomprendendo in essi tutte le Province ed i Comuni con popolazione da 50.000 a 60.000 abitanti; è stata inoltre prevista, per i Comuni con meno di 50.000 abitanti, la non assoggettabilità al limite di giacenza al raggiungimento del quale erano effettuati i pagamenti a carico dello Stato, attraverso le anticipazioni da parte delle sezioni di tesoreria provinciali del Tesoro, rimborsate dal Ministero dell'Interno (sistema della Comunicazione).

Il sistema delle attribuzioni delle risorse finanziarie agli Enti Locali si svolge, pertanto, a norma delle vigenti disposizioni con due distinte modalità:

a) erogazione con mandato informatico collettivo in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

b) monitoraggio per tutte le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e possibilità di richiedere per spese improcrastinabili ed inderogabili il pagamento diretto e immediato dei trasferimenti.

Per il punto *a)* il sistema prevede l'attribuzione delle risorse che consiste nell'adozione di un decreto di impegno e pagamento per ogni tipologia di contributo, cui corrisponde un capi-

tolo del bilancio dello Stato, nel quale si suddivide la rata: contributo ordinario, contributo per la perequazione della fiscalità locale e contributo consolidato.

Per quanto riguarda il punto *b)* l'attività di monitoraggio è affidata al Ministero dell'Interno e riguarda 232 enti. Essa consiste nel verificare la consistenza finanziaria dei conti di tesoreria degli enti interessati e, per quelli che risultano al di sotto del limite di giacenza determinato percentualmente sulla spettanza annuale dei fondi ordinario, perequativo e consolidato, si provvede su richiesta al trasferimento delle risorse nella misura sufficiente a riportare detta consistenza al di sopra del limite di giacenza.

Il sistema di monitoraggio per l'attribuzione delle risorse finanziarie è finalizzato ad attribuire i contributi erariali solo nella misura necessaria al fabbisogno degli Enti Locali.

Trasferimenti e legge finanziaria

L'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" contiene numerose disposizioni aventi riflessi in termini finanziari nei Confronti di Comuni, Province, Comunità montane ed Unioni di Comuni per l'anno 2003.

In particolare, esse riguardano:

– la conferma dei trasferimenti erariali spettanti agli Enti Locali per l'anno 2003 in base alle disposizioni recate dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per l'anno 2002);

– la destinazione dell'incremento dei trasferimenti erariali derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003, pari a 151 milioni di euro, a favore dei soli enti in posizione di "sottodotazione" delle risorse;

– l'attribuzione, per lo stesso anno, di un contributo statale pari a 300 milioni di euro, destinato per il 50% al fondo ordinario e per il 50% agli enti sottodotati. Tale assegnazione è stata comunque preventivamente decurtata di 20 milioni di euro a favore delle Unioni di Comuni e di 5 milioni di euro a favore delle Comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali. L'articolo 31, comma 2, ultimo periodo, precisa che ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, per l'individuazione degli enti le cui risorse risultino al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza (quelli definiti "sottodotati"), deve essere considerato nel novero delle risorse da prendere a riferimento anche il contributo a valere sul fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992;

– l'attribuzione, anche per l'anno 2003, di appositi contributi statali, al fine di stimolare la costituzione di nuove Unioni di Comuni. L'articolo 31, comma 6, della legge n. 289 del 2002, ha previsto, infatti, per detto anno, l'incremento di 25 milioni di euro della contribuzione erariale spettante a favore delle Unioni dei Comuni e delle Comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali, cui si aggiungono i contributi di 20 milioni di euro a favore delle Unioni di Comuni e di 5 milioni di euro a favore delle Comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali, cui si è poc'anzi fatto cenno (articolo 31, comma 2).

Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 289 del 2002 è stato quindi soppresso dall'articolo 1 quater, comma 10, della legge 20 maggio 2003, n. 116.

Infine, il successivo comma 7, allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità, dispone un ulteriore incremento del contributo destinato alle Unioni di Comuni, di cui al comma 6 dell'articolo 31, di 5 milioni di euro, per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, da destinarsi a finalità di investimento.

Con decreto ministeriale del 23 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004, sono state disciplinate le modalità di assegnazione del predetto contributo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2003. In particolare, il predetto fondo è così ripartito:

- per il 50 per cento, alle Unioni che esercitano in forma associata i servizi di polizia locale, in ragione delle spese correnti certificate;
- per il restante 50 per cento alle Unioni che esercitano in forma associata i servizi di polizia locale, in ragione delle spese in conto capitale certificate.

In ogni caso, la quota spettante a ciascun ente, è determinata in misura almeno pari a 10.000 euro.

Il fenomeno della costituzione delle Unioni di Comuni ha trovato notevole impulso proprio dagli incentivi finanziari statali previsti di anno in anno dalle leggi finanziarie, nonché da alcune modifiche della specifica disciplina normativa ed, in particolare, dalla soppressione dell'obbligo di procedere entro dieci anni dalla costituzione dell'unione, alla fusione.

A conferma di ciò basti osservare come dall'anno 1996, anno di costituzione della prima Unione, il fenomeno delle unioni abbia subito una crescita estremamente significativa, passando dalle 13 Unioni di Comuni costitutesi nell'anno 1999, alle 222 Unioni di Comuni costitutesi a tutto l'anno 2003.

– Relativamente al finanziamento degli investimenti, l'articolo 31, comma 4, della legge n. 289 del 2002 dispone l'incremento della dotazione del contributo a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992 per complessivi 60 milioni di euro. Tale contributo è destinato per l'80% a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed alle Comunità montane e per il restante 20% alla generalità degli enti. Per lo stesso anno 2003, ai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è stato concesso, analogamente all'anno 2002, un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente e sino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (articolo 31, comma 5). Prosegue quindi l'azione volta alla traslazione delle risorse del citato fondo in favore dei Comuni di minore dimensione demografica. Il successivo comma 11, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli Enti Locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Ciò fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In pratica permane l'impegno statale a

corrispondere il contributo per le rate di ammortamento dei mutui già stipulati dagli Enti Locali negli anni pregressi per il finanziamento delle spese di investimento ed ammessi a contribuzione erariale secondo i parametri stabiliti di anno in anno dalle leggi annuali in materia di finanza locale;

— Rilevante appare la conferma, per l'anno 2003, della riduzione del 2 per cento, sulla base del 2001, dei trasferimenti erariali già disposta, per detto anno, dall'articolo 24, comma 9, della legge finanziaria per l'anno 2002 (la quale recava la previsione di una riduzione dei contributi erariali, in misura dell'uno, del due e del tre per cento, rispettivamente per gli anni 2002, 2003, 2004).

Ulteriori elementi di novità riguardano:

— i casi in cui, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non sia stato possibile operare le riduzioni dei trasferimenti erariali previste nei confronti degli Enti Locali dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 ed all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, (trattasi, rispettivamente: del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i motorini, al netto del contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto; degli oneri per il trasferimento di personale ATA dagli Enti Locali alle dipendenze dello Stato; del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kwh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica.

Al riguardo, l'articolo 31, comma 12, prevede che al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per i Comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'Interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura stabilita dal comma 8 dello stesso articolo o, in caso di insufficienza, della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'Interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione dello stesso Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) per le Province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'Interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, al pertinente capitolo;

— l'autorizzazione conferita al Ministero dell'Interno, per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli Enti Locali, a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. Viene fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi

dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, di procedere alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare.

Con il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 novembre 2003, n. 372, (cui si farà successivamente riferimento nel paragrafo avente per oggetto l'indisponibilità di fondi in termini di competenza) è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Ulteriori elementi di interesse per gli Enti Locali

La legge finanziaria 2003 reca, inoltre, altre disposizioni significative per gli Enti Locali:

– l'articolo 3, comma 1, lettera a), dispone, per i Comuni e le Regioni, la sospensione, in funzione dell'attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per lo stesso anno. Ciò sino a quando non si raggiunga un accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali.

Appare utile rilevare che hanno deliberato l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nell'anno 2002, 5.143 enti su un totale di 7.468 (appartenenti alle 15 Regioni a statuto ordinario ed alle due Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna. Sono esclusi quelli appartenenti alle Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), che rappresentano il 68,8% del totale, con un incremento percentuale di circa l'11% rispetto al precedente anno 2001.

Il numero dei Comuni che hanno applicato l'addizionale è quasi raddoppiato nel 2000, rispetto all'anno 1999. Anno per anno un consistente numero di Comuni ha deliberato un'aliquota superiore rispetto all'anno precedente, in ottemperanza al principio di gradualità previsto dalla normativa.

– l'articolo 3, comma 1, lettera b), prevede l'istituzione dell'Alta Commissione di studio, compito della quale, sulla base dell'accordo da raggiungersi ai sensi del citato decreto legislativo n. 281 del 1997 sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, è indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. La richiamata disposizione di legge prevede che, per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo